

3 - TRIBUNALE DI MODENA - 05-02-2021 - ORDINANZA -
- EST. DOTT. CASTAGNINI -
- SEPARAZIONE DEI CONIUGI - C.T.U. MEDICO-LEGALE -
- ISTANZA DI REVOCA DEL C.T.U. - RIGETTO -
N. R.G. 3648/2019



TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3648/2019 promossa da:

(C.F. _____), con il
patrocinio dell'avv. FAIETTI ITALO

ATTORE

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
FIORINI FABRIZIO e dell'avv. BOVA ANNALISA

CONVENUTO

Il Giudice dott. Umberto Castagnini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/02/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che _____ in data 4.01.2021 ha formulato istanza di revoca e sostituzione del CTU nominato dott. _____ di revoca dell'ordinanza del 22.12.2020 con cui, modificando i provvedimenti provvisori vigenti, è stato disposto l'affidamento delle minori al servizio sociale di Modena, territorialmente competente, confermando provvisoriamente il collocamento presso il padre.

A fondamento dell'istanza ha contestato le deduzioni formulate dal CTU nell'istanza urgente del 18.12.2020, posta a fondamento dell'ordinanza emessa, ed ha denunciato gravi condotte delittuose poste in essere dall'ausiliario del giudice, per le quali ha presentato in data 28.12.2020 querela dinanzi ai Carabinieri di Modena.

In particolare, come evidenziato anche dal legale avv. Italo Faietti, nell'istanza di revoca il CTU avrebbe manifestato:

"- intento estorsivo, minacciando l'odierno istante di togliergli per sempre le sue bambine qualora non paghi la sua parcella ed una ulteriore, ed indebita, somma di € 10.000,00;

- abuso della propria posizione nella controversia per ottenere favori di natura sessuale;
- ostilità preconcepita verso il ricorrente manifestata da opinioni razziste/xenofobe;
- spregio di ogni regola e della legge e totale spregio per il Tribunale e per lo stesso Giudicante ha fermamente rifiutato l'offerta criminale propositagli dal consulente, il quale gli ha offerto di vergare una consulenza favorevole contro la dazione di una somma di denaro"

La gravità delle condotte ascrivibili, a dire di parte ricorrente, al CTU viene supportata da un video della conversazione *whatsapp* asseritamente intercorso tra lo [redacted] ed il dott. [redacted] in data 27 dicembre 2020, di oltre due ore, contenuto in un supporto digitale prodotto dal ricorrente in data 11.01.2021 ed acquisito al fascicolo.

Parte resistente, nelle note difensive del 1.02.2021, ha chiesto il rigetto dell'istanza in quanto vi sono fondati motivi per ritenere che le gravi accuse mosse da parte ricorrente siano false e che tale condotta sia quindi volta ad ostacolare indebitamente le indagini peritali che hanno evidenziato, allo stato, criticità anche sul lato paterno.

I procuratori sono stati sentiti all'udienza del 4.02.2021.

Parte ricorrente ha rinunciato al motivo posto a fondamento dell'istanza di revoca, fondato sulle condotte estorsive del consulente, adducendo che le indagini sarebbero ancora in corso ed ha quindi rinunciato alla richiesta di CTU, da effettuarsi sul telefono del ricorrente, in quanto tale apparecchio sarebbe già stato sequestrato (nessuna documentazione è stata fornita).

Parte resistente, ritenendo che fossero già emersi elementi indiziari idonei a far seriamente dubitare della genuinità delle conversazioni, stante anche l'incidenza della condotta manipolativa tenuta dal ricorrente sulle sue capacità educative e genitoriali, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed il rigetto dell'istanza.

Tutto ciò premesso

OSSERVA

Va premesso che, in ambito penale, il valore di prova documentale delle conservazioni *whatsapp* è condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni (Cassazione penale, sez. V, 19/06/2017, n. 49016).

Anche in sede civile, tenuto anche conto della facilità di reperire online specifiche applicazioni che consentono di simulare chat *whatsapp*, a fronte di specifica contestazione, è necessario un particolare rigore nella valutazione, da compiersi tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti.

Nel caso di specie, nonostante la gravità delle accuse mosse nei confronti dell'ausiliario del giudice, né l'atto di querela né la successiva istanza depositata dall'Avv. Faietti sono supportate da una perizia informatica e non giustificano quindi, allo stato, la richiesta di revoca.

La sostituzione del CTU non risulta giustificata neppure per motivi di opportunità in quanto appare prevalente, nell'interesse dei minori, il completamento, in tempo rapidi, dell'istruttoria, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito.

Ritiene tuttavia giudicante che, sulla base degli elementi sin d'ora emersi, non solo non possono ritenersi -fatte salve le risultanze dell'indagine penale in corso-

provate le condotte delittuose tenute dal CTU, ma vi sono invece una serie di elementi che fanno seriamente dubitare della veridicità delle stesse conversazioni e della documentazione prodotta:

1) parte resistente ha prodotto una dichiarazione resa dal perito informatico [redacted] nella quale è riportato testualmente che "la chat da me visionata sullo smartphone del Dott. [redacted] tra quest'ultimo ed il Sig. [redacted] sono coincidenti con quanto da lui estrapolato e salvato.

Non risultano altresì parti cancellate o rimosse (che invece compaiono nel video quando il CTU, per eliminare ogni traccia, avrebbe cancellato i messaggi); parti che la stessa App per come è ingegnerizzata avrebbe messo in evidenza nel testo con la dicitura "Hai eliminato questo messaggio". Sempre per lo stesso motivo la dicitura "Questo messaggio è stato cancellato" sarebbe comparsa sulla chat del ricevente.

Risulta quindi essere totalmente diverso il contenuto del telefono del Dott. [redacted]

e quanto visionato nel video di nome "Video [redacted], CTU 2" ad opera del Sig. [redacted]

Quanto da me dichiarato verrebbe confermato da un'acquisizione forense certificata di Whatsapp Web".

Trattasi di perizia di parte ma circostanziata e proveniente da soggetto che dichiara aver direttamente esaminato il dispositivo del CTU dott. [redacted].

2) le modalità con cui il video è stato montato e girato e l'esordio del filmato in cui il ricorrente si rivolge al Tribunale, ai Carabinieri, alla stampa, quando ancora sul suo dispositivo era apparso un solo messaggio, fanno ritenere che lo stesso già sapesse quanto sarebbe emerso dalla conversazione successiva. Anche nei passaggi successivi, nonostante l'assoluta gravità delle affermazioni che il perito avrebbe fatto nei suoi confronti, il tono della parte ed i commenti non sembrano caratterizzati da incredulità ed indignazione quanto da un tono di sfida, tanto che il video si conclude con un appello volto ad evidenziare il rapporto positivo del ricorrente con le minori e la necessità di disporre l'affidamento in suo favore.

3) il racconto -per le modalità e le circostanze della asserita condotta estorsiva (facilmente documentabili, nell'ambito di un procedimento giudiziario)- appare poco verosimile;

4) parte ricorrente sostiene che la conversazione su whatsapp "incriminata" sarebbe avvenuta domenica 27 dicembre 2020. Dallo screen dei messaggi tra il CTU e il ricorrente (allegato 2, prodotto da parte resistente), si legge che il 28 dicembre 2020, cioè il giorno successivo, quest'ultimo, senza fare alcun cenno alla gravissima conversazione del giorno precedente, con tono molto gentile si preoccupa di informare il CTU che ha una parentela con il dott. [redacted] a cui chiedere informazioni sulla sua famiglia :

28/12/20, 21:31:26] [redacted] : Buonasera signore [redacted] sperò tanto di non disturbarla ma vorrei dirle una cosa

28/12/20, 21:44:21] [redacted] : Volevo solo dirle questo perché mi conosce da piccolo e visto che entrambi siete dottori magari se ritiene necessario potrebbe anche chiedere delle informazioni per quanto riguarda tutta la

mia famiglia perché lui conosce anche la mia ex moglie e magari così riuscirà a svolgere un lavoro migliore! Con non o parlato da tempo perché siamo stati impegnati moltissimo nel ultimo periodo e comunque lui è molto sincero trasparente e non le raconterebbe nulla di falso etc---

5) sussistono dubbi anche sulla credibilità soggettiva del dichiarante tenuto conto delle sue motivazioni: la denuncia si colloca infatti dopo la decisione del Tribunale, fondata sull'osservazione preliminare compiuta dal perito, di affidare le minori al Servizio Sociale e dopo la legittima richiesta formulata dal consulente di versamento dell'acconto liquidato dal giudice, su cui la parte aveva già espresso le proprie riserve. Di contro, risulta inverosimile che il CTU abbia tenuto la condotta estorsiva denunciata, quando già aveva sottoposto al Tribunale gli elementi raccolti e chiesto l'affidamento al servizio sociale.

6) infine, si osserva che i messaggi che sarebbero attribuibili al CTU presentano vari errori ortografici:

"ho chiesto al giudice di affidarle ai assistenti sociali"

"lei a mai pensato di tornare insieme alla madre dei suoi figli ?"

"visto che per ben tre anni sua moglie a rifiutato di farle vedere la e non è venuta mai a vedere la ..."

"Ho chiesto al giudice che vengano affidata ai assistenti sociali giusto per avere abbastanza tempo per scrivere una bella relazione nel suo favore"

"con tutto quello che hai depositato in tribunale tua moglie dovrebbe marcire in galera ma il giudice a detto di aspettare e di fare questa ultima fase"

"hai fatto tutto quanto ma perché secondo te il giudice non a chiuso la separazione...."

Gli stessi errori ortografici sono contenuti nelle risposte dello contenute nella chat.

Non potendo direttamente verificare quando dichiarato dalla parte ma sussistendo elementi che fanno dubitare della genuinità delle dichiarazioni, tanto da poter astrattamente configurare reati procedibili d'ufficio a carico di

quali la sostituzione di persona e la calunnia aggravata, considerata anche la possibile incidenza di tali fatti sulla valutazione delle capacità genitoriali delle parte, va disposta -ai sensi dell'art. 331, comma 4 c.p.p.- la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni e gli accertamenti di competenza.

Nel merito, non sussistono, allo stato, i presupposti per la sostituzione del CTU e per la revoca dei provvedimenti provvisori emessi.

Invero, le criticità già evidenziate, alla luce degli ultimi eventi, destano ancor più preoccupazione e giustificano l'affidamento provvisorio al Servizio Sociale affinché possa vigilare, quale organo terzo, sul benessere dei minori, attualmente collocate presso il padre, anche nel corso delle operazioni peritali.

Ogni più approfondita valutazione andrà compiuta all'esito dell'istruttoria.

A tal fine, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione, anche per mezzo del Servizio Sociale, il quale dovrà redigere relazione su quanto emerso

dall'osservazione e sull'andamento degli incontri, in ordine alla situazione dei minori ed ai rapporti con i genitori, fornendo ogni informazione utile per le finalità del procedimento ed evidenziando eventuali situazioni di pregiudizio riscontrate.

P.Q.M.

1) **rigetta** l'istanza di revoca dell'ordinanza del 22.12.2020 e di sostituzione del CTU;

2) **dispone** che il Servizio Sociale affidatario faccia pervenire relazione informativa entro il 22 aprile 2021;

3) **dispone** la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, *ex* art. 331, comma 4 c.p.p..

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, al CTU, al Servizio Sociale di Modena e per la trasmissione del fascicolo (anche cartaceo, contenente il supporto digitale di cui in motivazione) alla Procura della Repubblica in sede.

Si comunichi.

Modena, 05/02/2021

Il Giudice

dott. Umberto Castagnini